

TI_GERICHTE 52.2018.569 vom 24. Oktober 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-10-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.569

FR: TI_GERICHTE 52.2018.569 du 24 octobre 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2018.569 del 24 ottobre 2018

Regeste

Infrazione alla LDist. Sanzione pecuniaria per inosservanza del salario minimo prescritto dal CNL per il settore del commercio all'ingrosso

Erwägungen

E. 2.1

Per ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale che avrebbero potuto essere causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da parte di prestatori di servizi europei a seguito dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità (ora: Unione) europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), il legislatore svizzero ha adottato quali misure di accompagnamento la legge sui lavoratori distaccati e gli art. 360 a segg. del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220; DTF 143 II 102 consid. 2.1 e 2.2; STF 2C_928/2018 dell'11 settembre 2019 consid. 2.1).

E. 2.2

Secondo l'art. 360 a cpv. 1 CO, entrato in vigore il 1° luglio 2004, qualora in un ramo o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo e non sussista un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale, su richiesta della Commissione tripartita di cui all'articolo 360 b CO, l'autorità competente può stabilire un contratto normale di lavoro di durata limitata che preveda salari minimi differenziati secondo le regioni e all'occorrenza il luogo allo scopo di combattere o impedire abusi.

E. 2.3

La legge sui lavoratori distaccati, parimenti entrata in vigore il 1° luglio 2004, disciplina, giusta il suo art. 1 cpv. 1, le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché essi per un periodo limitato: forniscano una prestazione lavorativa per conto e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione (lett. a) oppure lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (lett. b). Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l'art. 1 cpv. 2 prima frase LDist, secondo cui la legge sui lavoratori distaccati disciplina parimenti il controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360 a CO. Con la modifica legislativa è inoltre stata introdotta la possibilità di sanzionare il mancato rispetto dei salari minimi previsti dal contratto normale di lavoro (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. c LDist in vigore fino al 31 marzo 2017 e

9 cpv. 2 lett. f LDist in vigore dal 1° aprile 2017). Il legislatore ha quindi voluto estendere il controllo e le sanzioni delle disposizioni sui salari minimi previsti dai contratti normali di lavoro dell'art. 360 a CO a tutti i datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, non solo a quelli con sede all'estero che distaccano lavoratori in Svizzera (cfr. STF 2C_928/2018 citata consid. 2.3, 4C_3/2013 del 20 novembre 2013 consid. 8.2, in: RtiD II-2014 pag. 317 segg.).

E. 2.4

Allo scopo di disciplinare il settore del commercio all'ingrosso, il 10 novembre 2015 il Cantone Ticino ha adottato un contratto normale di lavoro (CNL), entrato in vigore il 1° gennaio 2016 per la durata di tre anni (cfr. BU 50/2015 del 13 novembre 2015 e art. 6 CNL). Tale contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio all'ingrosso (art. 1 CNL). L'art. 2 CNL dispone in particolare che il salario orario minimo di base per il personale non qualificato è di fr. 17.30, mentre quello per il personale qualificato (AFC o titolo equivalente o superiore) e per gli impiegati di commercio è di fr. 19.65 (cpv. 1), precisando che il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo (cpv. 2) e che al salario orario di base vanno aggiunte le indennità per le vacanze (8.33% per 4 settimane e 10.64% per 5 settimane) e per i giorni festivi (3.6% per 9 giorni, cfr. cpv. 3). Il salario orario minimo - vincolante (cfr. art. 360 d cpv. 2 CO e FU 076/2015 del 25 settembre 2015) - previsto dal CNL in parola - la cui validità è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2021 (cfr. BU 2/2019 del 18 gennaio 2019) - è stato frattanto ripetutamente adeguato all'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 2017 rispettivamente ai nuovi livelli salariali decisi dalle parti per il contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio nell'economia ticinese per il 2018 e per il 2020 (cfr. FU 102/2017 del 22 dicembre 2017 e FU 102/2019 del 20 dicembre 2019); tali adeguamenti, entrati in vigore il 1° gennaio 2018 rispettivamente il 1° gennaio 2020, non sono comunque qui di rilievo.

3. 3.1. Come accennato in narrativa, a seguito della segnalazione dell'OCST, sulla base della documentazione raccolta, l'UIL ha riscontrato che, per il periodo compreso tra novembre 2015 e ottobre 2016, l'insorgente aveva versato a quattro dipendenti (di cui tre impiegati a tempo pieno e una all'80%) salari complessivi di fr. 76'964.25, inferiori di fr. 37'389.30 a quelli minimi prescritti dal contratto normale di lavoro per il settore del commercio all'ingrosso (fr. 114'353.55), con un ammanco percentuale del 32.70%. A fronte di tali riscontri - e ritenendo che la sua attività ricadesse nel campo di applicazione di tale CNL - le ha dunque inflitto una sanzione amministrativa di fr. 5'000.- in applicazione degli art. 1 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. f LDist. A sostegno dell'applicabilità del CNL, l'UIL ha in particolare indicato come la quantità di elementi di arredo (fissi e non) forniti, come pure il valore contrattuale globale dei contratti conclusi dalla ricorrente, definiti come di "fourniture"/"agencement", non lasciano dubbi sul fatto che la RI 1 sia attiva nel commercio di elementi di arredo all'ingrosso e ciò in quanto destinati ad utilizzatori professionali. Ha inoltre precisato come non siano di per sé sufficienti per escludere l'applicabilità del CNL il fatto che tali vendite implicino una parte di personalizzazione né, a fronte anche del chiaro testo dell'iscrizione a RC, il fatto che la società svolga attività di ristrutturazione nell'ambito di contratti d'appalto per strutture alberghiere. Impostazione, questa, che il Governo ha sostanzialmente condiviso e ripreso, tutelando la multa in questione.

3.2. L'insorgente, riproponendo le tesi rimaste inascoltate, contesta invece che la sua attività ricada nel campo di applicazione settoriale del CNL per il settore del commercio all'ingrosso. Essa consisterebbe infatti nello studiare e sviluppare "un concetto, uno stile" per creare o modificare l'immagine del cliente nei confronti del

pubblico . Comprenderebbe lo studio, la modifica e la ridefinizione dell' intera immagine di un albergo o di una catena di alberghi sulla base di una consulenza personalizzata, individuale e soprattutto unica e non ripetibile in altre strutture e sarebbe esattamente il contrario di una fornitura all'ingrosso . Sostiene che la fornitura di mobili e arredamenti costituirebbe solo una minima parte dell'attività realmente svolta (meno del 10% della cifra d'affari), richiamando la commessa "più grossa" (2014-2015) per un valore di oltre 12 milioni di franchi (non avente per oggetto forniture di mobili, ma rivestimenti, pavimenti e porte). Contesta l'argomentazione dell'UIL secondo cui si sarebbe in presenza di commercio interaziendale e dunque, necessariamente, di commercio all'ingrosso. La fornitura di mobili, oltre a essere marginale, non consisterebbe propriamente nella "vendita", bensì nella ricerca di prodotti già esistenti sul mercato e presenti presso grossisti oppure nella concezione di oggetti di arredamento attraverso il suo staff, la cui produzione è delegata ad artigiani . 3.3. A differenza di quella al dettaglio - che si rivolge direttamente al consumatore finale -, la vendita all'ingrosso riguarda di principio beni nuovi e usati ceduti a dettaglianti, così come a utilizzatori industriali, commerciali, istituzionali o professionali, ad altri grossisti oppure a operatori che comperano e vendono merci a tali persone o società (cfr. NOGA 2008, Note esplicative, Neuchâtel 2008, pag. 127). Il discrimine tra commercio all'ingrosso e commercio al dettaglio non sta tanto nella quantità della merce venduta, ma piuttosto nella tipologia della clientela predominante (cfr., sul medesimo tema nel diritto italiano, Rocco Orlando Di Stilo , Le attività commerciali, VII ed., Dogana 2008, pag. 11). Ritenuto che tra gli utilizzatori professionali tipicamente destinatari della merce venduta da un commerciante all'ingrosso si annoverano anche gli alberghi (cfr., ad esempio, Opuscolo IVA: Commercio al minuto, edito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, dicembre 2007, pag. 32; cfr. pure Di Stilo , op. cit., pag. 11), da questo profilo l'attività dell'insorgente - che per sua stessa ammissione si orienta proprio a tali strutture - ricadrebbe senz'altro nella definizione di commercio all'ingrosso. A patto, naturalmente, che tale attività possa davvero essere qualificata quale "vendita". 3.4. La ricorrente, sin dall'inizio della procedura amministrativa (cfr. osservazioni del 15 febbraio 2018, doc. 30; cfr. pure scritto 22 giugno 2017, doc. 14), ha sostenuto che la sua attività non avesse nulla a che vedere con il commercio all'ingrosso e consistesse piuttosto nello studio e sviluppo di "un concetto, uno stile" per creare o modificare l'immagine dei suoi clienti (principalmente alberghi) nei confronti del pubblico. La nuova immagine - ha spiegato - veniva poi veicolata anche ma non solo attraverso la scelta puntuale dell'arredo e degli arredamenti (colori, materiali, abbinamenti, ecc.) e, proprio perché veniva offerto un pacchetto completo di restyling, i contratti venivano sempre conclusi secondo il sistema "chiavi in mano" (cfr. osservazioni del 15 febbraio 2018, pag. 1). Concretamente - ha precisato l'insorgente - essa si occupava innanzitutto, attraverso il proprio personale interno o per il tramite di consulenti esterni, di concepire il design della struttura del cliente e successivamente sviluppava e forniva - esclusivamente a un solo e determinato cliente - il relativo arredamento, i due aspetti riflettendosi poi nel prezzo finale. Non sarebbero quindi di fatto mai stati forniti solo mobili o altri beni. Ha pertanto negato che la fornitura di mobili fosse la sua prestazione caratteristica, rilevando come non disponesse di una produzione propria, né di un magazzino, né di cataloghi o listini prezzi con prodotti altrui da commercializzare (cfr. citate osservazioni, pag. 2-3). Tesi, queste, che come visto ribadisce essenzialmente anche in questa sede (consid. 3.2). 3.5. Si tratta quindi di determinare se la ricorrente vada considerata effettivamente un'azienda attiva nel ramo del commercio all'ingrosso o se vada piuttosto attribuita a un altro settore del mercato. 3.5.1. Il criterio decisivo per stabilire se

un'azienda rientra nel ramo economico a cui torna applicabile un CNL è la natura dell'attività caratteristica esercitata. Non è determinante lo scopo sociale iscritto a registro di commercio, bensì l'attività offerta effettivamente e in maniera preponderante sul mercato (cfr., per analogia, DTF 142 III 758 consid. 2.2, 139 III 165 consid. 3.1 e 4.2.3, 134 III 11 consid. 2.1; STF 4A_296/2017 del 30 novembre 2017 consid. 1.4.1; Gabriel Aubert , in: Commentaire romand, Code des obligations I, II ed., Basilea 2012, n. 19 seg. ad art. 357; Wolfgang Portmann/Roger Rudolph , in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, VI ed., Basilea 2015, n. 35 ad art. 357; Christian Bruchez, in: Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon [curatori], Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 74 seg. ad art. 356; cfr. pure, in quest'ultima opera, Eloi Jeannerat/Pascal Mahon, n. 11 ad art. 359). La giurisprudenza ha precisato che appartengono allo stesso ramo economico le aziende tra le quali sussiste un rapporto di concorrenza diretto poiché offrono beni e servizi della stessa natura (cfr. DTF 141 V 657 consid. 4.5.2.2, 134 III 11 consid. 2.2 e rif.; STF 4A_296/2017 citata consid. 1.4.3). Eventuali prestazioni di servizio che esulano dalla sfera di attività naturale dell'azienda, che la stessa svolge solo a titolo eccezionale, non sono per contro decisive (cfr., per analogia, STA 4C.191/2006 del 17 agosto 2006 consid. 2.2; cfr. pure, sempre per analogia, STCA 34.2007.36 del 7 agosto 2008 consid. 2.4).

3.5.2. In caso di imprese miste , ovvero di ditte attive non soltanto nel settore a cui si applica il CNL, ma operanti anche (almeno) in un altro ramo, occorre in linea di principio distinguere tra imprese miste a tutti gli effetti (con reparti autonomi) e imprese miste non a tutti gli effetti (senza reparti autonomi). Si considerano imprese miste a tutti gli effetti le imprese aventi reparti aziendali chiaramente distinti, che costituiscono unità organizzative proprie, con un gruppo di collaboratori assegnati in modo inequivocabile, e che si presentano sul mercato come prestatori di servizi con un'identità e clientela propri (cfr., per analogia, 141 V 657 c onsid. 4.5.2.2; STF 4A_377/2009 del 25 novembre 2009 consid. 6.1, 4C.350/2000 del 12 marzo 2001 consid. 3d). In tal caso, cioè se uno o più reparti di un'impresa svolgono attività che rientrano nel campo di applicazione aziendale di un CNL, allora questi reparti aziendali, insieme ai lavoratori ivi occupati, vengono assoggettati allo stesso. Per le imprese miste non a tutti gli effetti (senza reparti autonomi) si applica invece il principio dell'unità tariffaria. Occorre in altri termini determinare quale sia l'attività che caratterizza l'impresa nel suo insieme, ritenuto che eventuali attività accessorie che non possono essere chiaramente distinte da quella principale sono ininfluenti, anche se possono comportare personale e costi salariali maggiori (cfr., per analogia, STF 4A_377/2009 citata consid. 5.2). Se risultano preponderanti le attività sottoposte al CNL, allora l'intera azienda è assoggettata, insieme a tutti i collaboratori da essa occupati, indipendentemente dalla loro attività e/o qualifica. Ove risultino invece preponderanti attività che esulano dal campo di applicazione del CNL, allora l'intera azienda non è assoggettata, così come non vengono assoggettati i suoi dipendenti, neppure se questi svolgono attività che di principio rientrerebbero nel campo di applicazione aziendale (cfr., per analogia, DTF 141 V 657 consid. 4.5.2.1; STF 4C.45/2002 dell'11 luglio 2002 consid. 2.1.1, 4C.350/2000 citata consid. 3a; STA 52.2012.470 dell'8 aprile 2013 consid. 2.2.2).

3.5.3. In assenza di indicazione di specifici criteri nel CNL potenzialmente applicabile, oltre alla classificazione NOGA (cfr., per analogia, Nathalie Stoffel , in: Giovanni Biaggini, Isabelle Häner, Urs Saxer, Markus Schott, Verwaltungsrecht, Fachhandbuch, Ginevra/Zurigo/Basilea 2015, pag. 770, n. 18.81), possono costituire indizi utili per determinare quale sia l'attività che caratterizza un'impresa mista non a tutti gli effetti, ad esempio, le ore di lavoro dedicate, il numero di dipendenti attribuite rispettivamente la percentuale d'impiego consacratale (di cui eventualmente

considerare una media calcolata su diversi anni), la formazione e le qualifiche dei collaboratori, il fatturato rispettivamente l'utile prodotto dalla stessa, l'immagine dell'impresa verso l'esterno, l'iscrizione a registro di commercio e l'affiliazione a un'associazione professionale (cfr., per analogia, STA 34.2015.25 del 9 agosto 2016 consid. 2.6 e STF 9C_629/2016 citata consid. 6.3.1). Occorre ad ogni modo procedere a una valutazione complessiva ed evitare di fondarsi su di un unico indicatore (cfr., per analogia, STF 4A_296/2017 citata consid. 1.4.4, che esclude di basarsi unicamente sul fatturato, la cui variazione non dipende necessariamente da una modifica dell'attività caratteristica dell'impresa).

3.6. 3.6.1. Nella presente fattispecie, la ricorrente va chiaramente considerata un'impresa mista non a tutti gli effetti. Esaminando la sua attività in generale emerge infatti che essa si occupa sì di commercio all'ingrosso (di mobili, lampade, tende, arredi per il bagno, apparecchi per il riscaldamento elettrico, specchi, ecc., NOGA 46), ma anche del rinnovamento di alberghi (NOGA 412004), ivi compresi i relativi centri benessere e piscine, oltre che dell'installazione di impianti sanitari (NOGA 432201) e di lavori di completamento e finitura (intonacatura, tinteggiatura, posa di porte, finestre e arredi per negozi, rivestimento di pavimenti e muri, posa di vetrate e specchi, NOGA 433). Svolge inoltre attività d'architetto e decoratore d'interni (ivi compresi la pianificazione, il design e la realizzazione di progetti, NOGA 741003). Pur esercitando queste diverse attività, non è provato che l'insorgente disponga di reparti autonomi che si presentano come tali sul mercato e alla clientela. Occorre pertanto determinare quale sia l'attività che caratterizza l'impresa. Ciò che in concreto appare cosa tutt'altro che scontata.

3.6.2. Alcuni elementi che emergono dagli atti depongono infatti per la tesi secondo cui l'attività preponderante della ricorrente sia il commercio all'ingrosso. Indicativo è anzitutto come lo scopo sociale iscritto a RC (cfr. doc. 11) menzioni, prima di ogni altro: il commercio di mobili e articoli per l'arredamento per interni ed esterni (in specie destinati al campo della gestione alberghiera e affini e quello relativo a ville di privati, di carattere residenziale) e, solo successivamente: la realizzazione e la fornitura di arredi completi "chiavi in mano" e contract di qualsiasi tipologia o settore; la progettazione, l'ingegnerizzazione, il project management e l'esecuzione di arredi, impianti e opere civili. Partecipare ad altre imprese. Acquisire, possedere e vendere beni immobili. Esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che siano in relazione con lo scopo della società. Nel registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) tenuto dal competente Ufficio federale di statistica (UFS) l'insorgente era inoltre classificata - almeno fino al luglio 2017 (cfr. infra) - con il codice NOGA 464700, corrispondente proprio al commercio all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione (cfr. doc. 10). Da notare al riguardo è pure la spiegazione fornita dal collaboratore dell'UFS che - interpellato dall'UIL in merito al codice di una ditta con il predetto scopo sociale - ha indicato che le aziende che hanno per esempio come attività principale la vendita all'ingrosso di mobili sono codificate nel 464700 (cfr. e-mail del 24 marzo 2017 sub doc. 10). Senz'altro rilevante è poi come, dei dieci documenti contrattuali che figurano agli atti, la maggior parte appare avere per oggetto la fornitura e installazione (fourniture/agencement) di mobili e accessori ad alberghi e, solo in misura minore, lavori di completamento e finiture (posa pavimenti, pareti, ecc.): - doc. 23: contratto del 1.3.2012 _____; - doc. 20: contratto del 5.2.2013 _____; - doc. 19: contratto del 31.7.2013 _____; - doc. 30 all. B: fattura del 28.1.2014, _____; - doc. 22: offerta dell'11.4.2014 _____; - doc. 21 (o doc. 30 all. G): contratto del 29.4.2016 _____ In un ulteriore contratto del 26 novembre 2015 _____, doc. 30 all. E), la fornitura di mobili e accessori appare invece ricoprire circa la metà delle posizioni fatturate.

Eloquente in tal senso è pure la terminologia spesso impiegata nei contratti ("RI 1 accepte de vendre et de poser chez le client [...] et le client accepte d'acheter [...] ", cfr. doc. 19, 20, 21 e 23 e doc. 30 all. E), così come il fatto che in diversi casi non sia previsto alcun compenso per il design o lo sia solo in una percentuale minima (design fees , 10-15%: cfr. doc. 20, punto n. 3, pag. 3; doc. 21, punto n. 3, pag. 3; doc. 30 all. E, pag. 4). Circostanza quest'ultima che porta a escludere che l'insorgente fatturasse in primo luogo agli alberghi la concezione di un design , la consulenza per un concetto , uno stile , un' immagine o simili. Significativa appare poi la circostanza che nemmeno la ricorrente abbia avuto da ridire quando, nell'ambito di un'inchiesta dell'ottobre 2016 volta a verificare le condizioni di lavoro e di salario vigenti nelle aziende attive nel settore specifico del commercio all'ingrosso , è stata invitata dall'UIL a produrre tutta una serie di documenti: al contrario, il 28 novembre 2016 ha trasmesso la documentazione richiesta senza nulla eccepire (cfr. doc. 7) ed è solo dopo l'apertura di una parallela istruzione penale contravvenzionale (giusta l'art. 12 cpv. 1 lett. d LDist; poi abbandonata, cfr. doc. 28) che, nel giugno 2017, ha per la prima volta contestato il suo assoggettamento al CNL, come si dirà ancora in seguito (cfr. infra).

3.6.3. Non si può tuttavia ignorare come vi siano anche diversi elementi che fanno invece propendere per la conclusione opposta, ovvero che l'attività caratteristica dell'insorgente non sia il commercio all'ingrosso. Dubbi emergono in particolare esaminando il contratto più importante (in termini di fatturato) che la ricorrente appare aver concluso negli anni, che non prevedeva la vendita di pezzi d'arredamento, bensì un vero e proprio appalto avente per oggetto la fornitura di rivestimenti, porte e pavimenti (cfr. Werkvertrag del 14 febbraio 2014 con la _____ di cui al doc. 30 all. C). Commessa avente un valore di fr. 12'204'000.- che, se raffrontata alla cifra d'affari complessiva nel periodo 2012-2016 (ca. 19 milioni di franchi, basandosi sui soli contratti agli atti), appare rappresentare circa il 65% del volume (e non il 78% come indica l'insorgente, che sembra fondarsi su un calcolo che non considera tutto il fatturato e solo gli anni 2014-2016, cfr. doc. 30 all. A). A ciò aggiungasi che tra i contratti agli atti ne figurano almeno altri due (seppur di minor importanza in termini di fatturato: ca. fr. 100'000 e 160'000.-) che hanno pure all'evidenza per oggetto degli appalti (realizzazione di pavimenti, pareti, rivestimenti, sauna, ecc.) e non la compravendita di mobili e arredamenti (doc. 30 all. D: contratto del 21.10.2015 _____; doc. 30 all. F: contratto del 29.2.2016 _____). Questioni, queste, su cui le precedenti istanze non si sono invero espresse. Seppur determinante sia di principio la situazione esistente al momento del controllo (cfr. STA 52.2018.14 dell'11 settembre 2018 consid. 3.2 confermata da STF 2C_928/2018 dell'11 settembre 2019, 52.2015.209 del 7 marzo 2016 consid. 3.2) , non si può nemmeno del tutto trascurare che la ricorrente, come già accennato, in corso di procedura ha chiesto e ottenuto la modifica della classificazione NOGA. Dopo che l'insorgente era stata invitata a: descrivere precisamente l'attività economica principale (attività che genera il maggior valore aggiunto o che detiene il maggior numero del personale) svolta presso l'azienda/lo stabilimento e aveva indicato che il suo lavoro: consiste nel progettare (quindi proporre il disegno, ma non sempre) e realizzare, nel senso far produrre ad aziende terze o collegate o ad acquistare prodotti per gli arredi (quindi pavimentazioni, gessi, pitture, lampade, mobili, marmi, etc.), farli lavorare da terzisti o produttori, inviarli sul cantiere e installarli (posare i pavimenti, le pareti, pitturare, montare gli arredi etc.) soprattutto a aziende di subappalto o con personale diretto o di aziende collegate. I clienti finali sono soprattutto strutture alberghiere o aziende di sviluppo e a volte immobiliari, l'UFS l'ha ricodificata con il codice NOGA 741003 Architettura d'interni e design dello spazio (senza che risulti comunque che tale ufficio abbia effettuato

ulteriori particolari richieste e/o accertamenti, cfr. corrispondenza luglio 2017, allegata a doc. 16). Di rilievo è infine come _____, nell'ambito di una parallela procedura penale (cfr. consid. A) - poi promossa per il reato di usura (cfr. anche doc. 28) e per il momento sfociata in una decisione di assoluzione di primo grado (non cresciuta in giudicato), di cui è stato anche riferito sui media (cfr. ad esempio, articolo recentemente apparso sul Corriere del Ticino del 18 febbraio 2020, pag. 11) - relativamente ad altri dipendenti (operai) apparentemente impiegati dall'insorgente, per quanto è qui dato di sapere, è stato chiamato in causa per taglieggiamenti sistematici delle busta paga, in violazione di contratti collettivi di lavoro (CCL) nei settori della falegnameria, dei pittori, dei gessatori, dei piastrellisti e posatori di pavimenti (cfr. segnalazione del 26 ottobre 2016 dell'OCST, doc. 1).

3.6.4. In queste circostanze, si giustifica quindi di rinviare gli atti all'istanza inferiore affinché raccolga ulteriori elementi - quali, ad esempio, i bilanci e conti economici della ricorrente, tutti i contratti da lei conclusi nel periodo compreso tra il 2012 (anno della sua iscrizione a RC) al 2016 (quando, per ammissione del suo titolare, ha smesso di essere operativa, cfr. verbale d'interrogatorio di _____ del 21 settembre 2016, doc. 9, pag. 4), la lista di tutti i collaboratori impiegati (non soltanto quelli amministrativi), la loro percentuale di impiego e la loro formazione/qualifica - per appurare le ore di lavoro dedicate alle varie attività di cui si occupa l'insorgente, il numero di dipendenti attribuiti rispettivamente la percentuale d'impiego consacrata (di cui eventualmente considerare una media calcolata su diversi anni) alle stesse, come pure il fatturato rispettivamente l'utile da loro prodotto. L'UIL dovrà inoltre tener conto (e se del caso attendere) le risultanze del citato procedimento penale ancora in corso (che appare riguardare altri dipendenti della stessa società ricorrente). Il tutto al fine di stabilire quale delle attività svolte dovesse essere considerata quella preponderante al momento della verifica oggetto del presente procedimento e sancire se l'insorgente fosse soggetta a questo CNL o eventualmente ad altri CNL o CCL di obbligatorietà generale. Particolare attenzione andrà poi posta alla circostanza che il CNL in parola è entrato in vigore il 1° gennaio 2016, con la conseguenza che non può essere accertata una sua violazione riferita ai mesi precedenti (novembre e dicembre 2015).

4. 4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento della decisione governativa impugnata e di quella dipartimentale da essa tutelata. Gli atti sono rinviati al Governo affinché si pronunci nuovamente, dopo avere proceduto ai necessari accertamenti, così come indicato al precedente considerando. 4.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 7.2, 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5). Di conseguenza, non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmM). Lo Stato del Cantone Ticino è per contro tenuto a rifondere alla ricorrente, assistita da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione del 24 ottobre 2018 (n. 5048) del Consiglio di Stato e quella del 7 marzo 2018 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro sono annullate; 1.2. gli atti sono retrocessi all'autorità governativa affinché, esperiti i necessari accertamenti, si pronunci nuovamente, così come indicato al consid. 4.1. 2. Non si preleva tassa di giustizia. All'insorgente va quindi restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. 4. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente La
vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.